



Statuto Consorzio ICoN

Art. 1 - Costituzione e denominazione del Consorzio

È costituito, in conformità ai principi generali stabiliti dall'ordinamento pubblico universitario e dalla legge n. 341 del 1990, secondo il modello organizzativo dell'art. 2602 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con detto ordinamento, un Consorzio interuniversitario, senza fini di lucro, denominato "CONSORZIO ICON – ITALIAN CULTURE ON THE NET"

Art. 2 - Sede e durata

- 1) Il Consorzio ha sede in Pisa, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione al Codice Civile.
- 2) L'Assemblea dei consorziati potrà costituire ovunque sedi secondarie, filiali ed uffici.
- 3) Il Consorzio ha durata fino al 21 gennaio 2029 e alla scadenza potrà essere prorogato.

Art. 3 - Scopi e attività

- 1) Il Consorzio, che individua la sua finalità nel promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi da offrire a studenti residenti all'estero e diffusi, con tecniche multimediali di insegnamento a distanza, su canali telematici, radiofonici e televisivi. I percorsi didattici offerti dovranno portare al conseguimento di titoli riconosciuti in ambito nazionale e internazionale in accordo con l'art. 3, comma 10 del Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266) e successive modifiche e variazioni.
- 2) Scopi del Consorzio sono dunque:
 - a) la progettazione, realizzazione e diffusione di corsi aventi come oggetto la lingua e la cultura italiana in tutte le sue manifestazioni, passate e presenti, organizzati in percorsi formativi collocati su più livelli;
 - b) lo sviluppo di una attività di ricerca sulle modalità e le tecnologie della didattica a distanza e in particolare in rete;

- c) lo sviluppo di una attività di formazione delle figure didattiche di supporto;
- d) la creazione di una rete internazionale di terminali didattici nei quali la didattica a distanza e in particolare in rete possa essere assistita e coadiuvata da operatori in loco;
- e) la valorizzazione di ogni forma di integrazione della propria offerta didattica con quelle delle università straniere operanti nel settore della lingua e cultura italiana;
- f) la creazione di un sistema di relazioni, regolate da apposite convenzioni, con soggetti pubblici e privati, italiani e internazionali, che supportino gli aspetti organizzativi, tecnici, didattici e scientifici del Consorzio;
- g) la valorizzazione delle specificità didattiche e scientifiche delle università consorziate quali sue unità operative.

Art. 4 - Rapporti con il MiUR, il Ministero degli Affari Esteri, l'Università di Pisa e altri Enti

- 1) Il Consorzio opera con il sostegno del MiUR nei termini definiti dalla convenzione con l'Università di Pisa del 31/12/2014.
- 2) Il Consorzio opera con l'appoggio del Ministero degli Affari Esteri nei termini definiti dalla convenzione quadro del 8 ottobre 2012.
- 3) Il Consorzio, per perseguire i propri fini istituzionali, può definire convenzioni con altri enti pubblici e privati secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, lett. e), del presente statuto.

Art. 5 - Consorziati e fondo consortile

- 1) I consorziati sottoscrittori del presente statuto, soci fin dalla fondazione del Consorzio nel 1999, sono i soci fondatori del Consorzio.
- 2) Possono acquisire lo stato di consorziati le Università e gli Istituti di istruzione universitaria e i Consorzi interuniversitari italiani o assimilati.
- 3) Il fondo consortile è costituito dai contributi versati dai consorziati.
- 4) I nuovi consorziati saranno tenuti al versamento della quota di ammissione che verrà stabilita dall'Assemblea, che potrà essere minore di quella versata inizialmente dai soci fondatori.

Art. 6 - Ammissione, recesso ed esclusione dei consorziati

- 1) L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dall'Assemblea.
- 2) I consorziati possono recedere dal Consorzio, previo preavviso comunicato al Consorzio almeno tre mesi prima della data richiesta per la recessione. In ogni caso il consorziato recedente risponde degli obblighi assunti verso il consorzio fino alla data del preavviso.

- 3) Dal Consorzio possono essere esclusi, con delibera dell'Assemblea, i consorziati inadempienti alle norme del presente statuto.
- 4) Sia in caso di recesso sia in caso di esclusione, il consorziato è tenuto al pagamento delle quote maturate fino alla scadenza dell'anno in corso al momento del recesso o dell'esclusione.

Art. 7 - Obblighi dei consorziati

I consorziati si obbligano:

- a) a versare al momento dell'adesione la quota iniziale del fondo consortile;
- b) a versare i contributi per le spese di esercizio e di gestione nella misura e nei termini stabiliti annualmente dall'Assemblea, salve le autorizzazioni di legge.
- c) a osservare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento del Consorzio, e le deliberazioni consortili.

Art. 8 - Esercizio sociale

Gli esercizi consortili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 - Risultati di gestione

Il Consorzio deve tendere all'autosufficienza della gestione. Eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati nelle iniziative che formano oggetto delle attività del Consorzio.

Art. 10 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio scientifico-didattico;
- d) il Presidente;
- e) i Presidenti onorari;
- f) il Vicepresidente;
- g) il Direttore;
- h) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 11 - L'Assemblea dei consorziati

- 1) L'Assemblea dei consorziati è costituita da un rappresentante per ciascun aderente al Consorzio in regola con il versamento delle quote e con l'assolvimento degli obblighi consortili. Il legale rappresentante di ciascun ente consorziato può nominare il rappresentante dell'ente stesso in seno all'Assemblea. Il rappresentante dura in carica 4 anni, salvo revoca del mandato prima della scadenza.
- 2) Alla scadenza del quadriennio, i legali rappresentanti degli enti consorziati nominano nuovi rappresentanti. I rappresentanti sono rinominabili.
- 3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio.
- 4) Il Direttore del Consorzio partecipa alle assemblee con funzioni consultive e senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzatore.
- 5) L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno e ogni volta che ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consorziati specificando gli argomenti da trattare, sempre che gli stessi rientrino nelle competenze dell'Assemblea stessa. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata su iniziativa del Presidente o del Consiglio di Amministrazione in qualunque tempo se ne ravvisi l'opportunità o la necessità.
- 6) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero telegramma o facsimile (fax) o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza il preavviso potrà essere ridotto a otto giorni. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea.
- 7) L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei partecipanti al Consorzio. Essa delibera a maggioranza dei presenti, salvo nei seguenti casi in cui è richiesta la maggioranza dei due terzi dei consorziati: per le modifiche al presente statuto, per l'istituzione di sedi secondarie (art. 12, comma k), per la proroga della durata del consorzio (art. 2, comma 3) e per lo scioglimento del consorzio (art. 24, comma 2).
- 8) È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea in forma telematica, con collegamento audio e video su più sedi, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: che tutte le sedi in collegamento siano chiaramente indicate nella convocazione; che il Presidente e il Segretario verbalizzatore siano presenti nella stessa sede e possano accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti; che in ogni sede siano raccolte le firme di presenza e sia possibile visionare e condividere documenti; che a tutti gli intervenuti sia consentito partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea dei consorziati

Spetta all'Assemblea dei consorziati:

- a) l'elezione del Presidente del Consorzio;

- b) l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate all'art. 13, comma 1;
- c) l'indicazione, fino a un massimo di tre per ogni rappresentante, dei docenti tra i quali il Consiglio di Amministrazione nominerà i componenti del Consiglio scientifico-didattico nei modi previsti dall'art. 15, comma 2;
- d) la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei revisori contabili nei modi previsti dall'art. 23, comma 1;
- e) l'ammissione di nuovi consorziati nei modi previsti dall'art. 6, comma 1;
- f) l'esclusione di consorziati nei modi previsti dall'art. 6, comma 3;
- g) le modifiche dello statuto nei modi previsti dall'art. 11, comma 7;
- h) le deliberazioni relative al rinnovo, allo scioglimento o alla liquidazione del Consorzio, nei modi previsti dall'art. 24;
- i) la definizione degli indirizzi e dei criteri generali dell'attività del Consorzio, eventualmente tradotti in piani pluriennali, e la verifica complessiva dei risultati raggiunti;
- j) l'approvazione del bilancio consuntivo, del conto economico e della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, e della relazione programmatica previsionale per l'anno successivo;
- k) l'eventuale istituzione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di sedi secondarie, filiali e uffici del Consorzio;
- l) l'approvazione di eventuali deleghe di poteri al Presidente e al Direttore;
- m) l'eventuale approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del regolamento del Consorzio;
- n) la determinazione della quota di ammissione da versarsi da parte di nuovi consorziati, nonché dei contributi annuali di gestione dovuti dai consorziati. Il contributo annuale viene determinato nella seconda seduta dell'anno precedente a quello a cui riferisce;
- o) la determinazione annuale dell'ammontare delle indennità di carica del Presidente, del Vicepresidente, del Direttore del Consorzio, del Presidente del Consiglio scientifico-didattico, nonché dell'eventuale gettone di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio scientifico-didattico.

Art. 13 - Il Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio, dal Presidente del Consiglio scientifico-didattico, e da tre membri eletti dall'Assemblea dei consorziati tra i propri componenti.
- 2) I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

- 3) Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
- 4) Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano il Vicepresidente e il Direttore del Consorzio con funzioni consultive e senza diritto di voto. Il Direttore svolge la funzione di segretario verbalizzatore. Il Vicepresidente assume diritto di voto nel caso in cui sostituisca il Presidente.
- 5) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o in via straordinaria su richiesta di almeno tre componenti.
- 6) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero telegramma o facsimile (fax) o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'ordine del giorno del Consiglio.
- 7) Il Consiglio di amministrazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, è determinante il voto del Presidente.
- 8) È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione nelle modalità e alle condizioni previste per le riunioni dell'Assemblea dei consorziati all'art. 11, comma 8, dello statuto.

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione e gestione per l'attuazione degli scopi del Consorzio, tranne quelli riservati dal presente statuto, da eventuali deleghe e dalla legge all'Assemblea, al Presidente e al Direttore.
- 2) In particolare, il Consiglio di amministrazione provvede a:
 - a) redigere il regolamento del Consorzio e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati;
 - b) nominare, nei modi previsti dall'art. 15, commi 1 e 2, i componenti del Consiglio scientifico-didattico fra i nomi indicati dall'Assemblea dei consorziati;
 - c) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore, ed eventualmente a revocarlo;
 - d) predisporre e deliberare, previo accertamento delle disponibilità economico-finanziarie, tutti i contratti necessari per il raggiungimento degli scopi del Consorzio;
 - e) predisporre e deliberare tutti gli accordi e convenzioni utili al raggiungimento degli scopi del Consorzio;
 - f) istruire, insieme al Direttore del Consorzio, il bilancio consuntivo, il conto economico e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati, come previsto all'art. 12, lett. j);

- g) istruire, insieme al Direttore del Consorzio, nell'ambito delle linee generali di attività e dei piani pluriennali definiti dall'Assemblea, e tenendo conto del programma annuale delle attività scientifiche e didattiche proposto dal Consiglio scientifico-didattico, la relazione programmatica previsionale per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati, come definito dall'art. 12, lett. j);
- h) stabilire il trattamento economico, previdenziale e assicurativo del personale, nonché deliberare circa le assunzioni, le promozioni e i licenziamenti; i) fissare i limiti di spesa del Presidente e del Direttore.

Art. 15 - Il Consiglio scientifico-didattico

- 1) Il Consiglio scientifico-didattico è composto da un numero di componenti compreso fra il numero dei consorziati e lo stesso numero aumentato del 50%.
- 2) I membri del Consiglio scientifico-didattico sono nominati dal Consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 14, comma 2, lett. b). In particolare, affinché il Consiglio scientifico-didattico rifletta nella propria composizione una equilibrata compresenza degli ambiti disciplinari propri dell'oggetto del consorzio e delle competenze tecnologico-didattiche necessarie e sia nel contempo rappresentativo di tutti i consorziati, in esso deve essere presente almeno un rappresentante di ciascun consorziato.
- 3) I membri del Consiglio scientifico-didattico restano in carica per quattro anni e sono rinominabili.
- 4) Il Consiglio scientifico-didattico elegge tra i propri componenti un Presidente, che entra a far parte a pieno titolo del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio elegge inoltre un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
- 5) Alle riunioni del Consiglio scientifico-didattico partecipa il Presidente del Consorzio (o in sua assenza il Vicepresidente) e, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzatore, il Direttore del Consorzio.
- 6) Il Consiglio scientifico-didattico è convocato dal suo Presidente, che definirà il calendario delle riunioni.

Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio scientifico-didattico

Il Consiglio scientifico-didattico è l'organo della programmazione scientifico-didattica e pertanto provvede, nei limiti compatibili con il bilancio, a impostare le attività didattiche, tecnologiche e di ricerca del Consorzio, e in particolare a:

- a) progettare e definire i percorsi didattici universitari;
- b) programmare l'attività didattica e di ricerca annuale;

- c) proporre al Consiglio di amministrazione l'attribuzione dei contratti di insegnamento e di ricerca;
- d) intrattenere rapporti con enti nazionali e internazionali interessati all'insegnamento a distanza e alle relative tecnologie multimediali;
- e) coordinare i tutori dei poli;
- f) programmare l'attività di formazione dei tutori.

Art. 17 - Il Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni.
- 2) Il Presidente deve essere scelto fra i docenti delle Università consorziate.

Art. 18 - Attribuzioni del Presidente

- 1) Il Presidente rappresenta il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari nonché nei rapporti con autorità, enti consorziati e terzi pubblici e privati. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
- 2) In particolare, il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio di Amministrazione;
 - b) designa il Vicepresidente in seno all'Assemblea dei consorziati e propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore;
 - c) adotta i necessari provvedimenti d'urgenza, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - d) vigila sulla corretta esecuzione di tutte le deliberazioni consortili;
 - e) svolge tutte le ulteriori incombenze a lui attribuite dal presente statuto e dalle deleghe eventualmente conferitegli dall'Assemblea dei consorziati;

Art. 19 - I Presidenti onorari

- 1) Sono nominati di diritto Presidenti onorari i Presidenti che abbiano ricoperto l'incarico per due mandati anche non consecutivi.
- 2) La carica di Presidente onorario non ha scadenza ed è disponibile solo per dimissione del Presidente onorario stesso o per richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea.
- 3) I Presidenti onorari sono invitati alle riunioni dell'Assemblea dei consorziati e del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influire sul numero legale.

- 4) I Presidenti onorari possono essere delegati dal Presidente a svolgere incarichi determinati e a rappresentarlo per singoli compiti.

Art. 20 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, designato dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea dei consorziati, supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 21 - Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, fra soggetti aventi capacità e specifiche professionalità gestionali, ed è revocato con deliberazione dello stesso Consiglio. Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 22 - Attribuzioni del Direttore

1) Il Direttore:

- a) dà esecuzione a tutte le deliberazioni degli organi consortili, partecipando con funzioni consultive e senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio scientifico-didattico, e cura la redazione dei verbali delle relative sedute;
- b) dirige e coordina tutta l'attività di competenza del Consorzio secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, al quale rende conto dell'attività svolta e dello stato di avanzamento dei singoli programmi e progetti;
- c) redige, sulla base delle linee programmatiche del Consorzio approvate dall'Assemblea, il progetto della relazione programmatica previsionale e del bilancio consuntivo e della corrispondente relazione;
- d) attiva e cura il coordinamento e l'organizzazione della struttura operativa del Consorzio e la gestione del personale, propone al Consiglio di amministrazione l'assunzione, la promozione e il licenziamento del personale dipendente;
- e) svolge tutte le ulteriori incombenze a lui attribuite dal presente statuto e dalle deleghe eventualmente conferitegli dall'Assemblea dei consorziati e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Il Collegio dei revisori contabili

- 1) Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui due revisori effettivi sono dall'Assemblea dei Soci e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio tra i due revisori di propria nomina. L'Assemblea nomina altresì un revisore supplente a

norma di legge. Il revisore supplente subentra in sostituzione, in caso di cessazione della carica esclusivamente di uno dei due revisori nominati dall'Assemblea. Il Collegio resta in carica per 4 anni. Qualora venisse a cessare dalla carica uno dei due revisori effettivi nominati dall'Assemblea, esso verrà surrogato dal revisore supplente, sino al rinnovo delle cariche dell'organo. Il relativo compenso è determinato dall'Assemblea.

2) La carica di revisore contabile è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

Art. 24 - Rinnovo, scioglimento e liquidazione del Consorzio

- 1) Il Consorzio può essere rinnovato con delibera dell'Assemblea. Ai consorziati che non aderissero verrà liquidata, senza interessi, la quota parte del fondo consortile inizialmente versata.
- 2) Il Consorzio può sciogliersi per delibera dell'Assemblea adottata con la maggioranza dei due terzi.
- 3) In caso di scioglimento del Consorzio si procederà alla liquidazione del fondo consortile. La liquidazione sarà affidata ad un liquidatore nominato dall'Assemblea. Nella liquidazione l'eventuale residuo positivo delle riserve accantonate verrà ripartito fra i Soci in modo proporzionale alla quota di ammissione versata e a partire dall'esercizio di ammissione del Socio all'interno del Consorzio. Ciascun Socio, per ottenere la propria quota residua, dovrà essere in regola con gli adempimenti consortili.

Art. 25 - Clausola residuale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e di legge vigenti in materia.